

Sentenza n. 3 – del 03 Febbraio 2023

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 03 Febbraio 2023, alle ore 12:00 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società HOCKEY BASSANO 1954 S.S.D.A.R.L. (cod.4003), in persona del Presidente p.t. Massimo Crosara avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.38/2023 del 26 Gennaio u.s. in merito alla squalifica di 5 giornate e all'ammenda di € 600,00 comminate all'atleta Samuele Muglia per la condotta di gioco nella gara del 21.01.2023 di Campionato Nazionale A1 con la compagine ASD HOCKEY SARZANA (COD. 2399)

LETTO il ricorso;

CONSIDERATO l'estratto video delle riprese ufficiali della gara in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dei parametri di cui all'art.25 e segg.ti RGD appaiono eccessive le sanzioni comminate

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso-reclamo presentato riducendo la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate e l'ammenda all'importo di € 400,00 (quattrocento,00), sanzioni ritenute congrue e proporzionate al caso in esame ai sensi degli articoli 25 e segg. R.G.D.

Dispone la restituzione di 1/3 della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI
F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO
F.to Avv. Gianluca SIMEONI